

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI20/2025 ai sensi del R.D. n. 523/1904 e sue s.m.i. per interventi di "taglio del bosco in corrispondenza del torrente Orco in Comune di San Benigno Canavese, località Cascina Bruciata" in comune di San Benigno Canavese.
Richiedente: Comune di San Benigno Canavese.

Con nota protocollo 59866 del 16/12/2024, il comune di San Benigno Canavese ha presentato istanza di autorizzazione idraulica relativamente all'intervento di taglio del bosco in corrispondenza del torrente Orco in Comune di San Benigno Canavese, località Cascina Bruciata.

Il progetto trasmesso in allegato all'istanza ed agli atti del settore, redatto e sottoscritto dal Dott. For. jr. Emanuele Brarda, è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica e forestale
- allegato cartografico
- documentazione fotografica
- sovrapposizione su cartografia PAI

Le superfici oggetto di intervento sono divise in due zone distanti fra loro circa 100 m, situate in comune di San Benigno canavese nei pressi della sponda idrografica destra del torrente Orco, in loc. Cascina Bruciata, e di proprietà del comune stesso.

La tipologia forestale, per composizione specifica e struttura è descrivibile in due categorie, la principale è il robinieto su circa il 90% delle superfici in esame, affiancato da un lembo di bosco ripariale della categoria saliceti e pioppeti ripariali.

In dettaglio gli interventi si sviluppano come di seguito riportato.

Nelle superfici afferenti alla categoria Robinieto puro è previsto il taglio di tutta la componente a robinia e rilascio di copertura forestale non inferiore al 10%, articolata in gruppi e distribuita sull'area d'intervento in modo non uniforme, con rilascio totale delle specie diverse dalla robinia.

Nelle superfici afferenti alla categoria Robinieto var. con latifoglie mesofile è previsto il rilascio di copertura forestale non inferiore al 25% articolata in gruppi e distribuita sull'area d'intervento in modo non uniforme, con taglio di tutta la componente a robinia, selezione sulla componente a farnia che interesserà individui senescenti, stramaturi e/o instabili meccanicamente.

Nella superfici afferenti alla categoria Saliceti e pioppeti ripari, che interessano la sponda del t. Orco, è previsto un diradamento dal basso, di intensità media, con un rilascio di copertura forestale non inferiore al 50% e distribuita sull'area d'intervento in modo non uniforme, ma articolata in gruppi di grandi dimensioni,

in modo da assicurare la stabilità strutturale dei popolamenti e preservarne il valore ecologico. Il concentramento del materiale sarà effettuato con trattore e verricello su tutte le superfici d'intervento. Il materiale sarà poi esboscato mediante l'ausilio di trattore e verricello o altri mezzi idonei. Vista la morfologia sarà possibile realizzare dei tracciati temporanei d'esbosco, senza movimenti terra particolari per raggiungere le zone più discoste di sviluppo massimo pari a 150 m.

Il progetto si sviluppa su una superficie complessiva di 9,2508 ha, di cui circa 2,2631 all'interno della fascia A di PAI e lungo la sponda del t. Orco per circa 500 m.

Richiamato che il settore scrivente è competente al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per le superfici boscate presenti sulle sponde, entro una fascia di 10 m dal ciglio di sponda e di quelle poste all'interno della fascia A del PAI.

Dato atto che il procedimento si è svolto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di San Benigno Canavese ad eseguire gli interventi di manutenzione della vegetazione presente sulle sponde del torrente Orco e nella fascia di 10 retrostante e gli interventi di utilizzazione forestale nella fascia A del torrente Orco, su superfici di proprietà comunale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo; detto materiale litoide demaniale proveniente da eventuali scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi;
3. è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
4. è fatto assoluto divieto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
5. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
6. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
7. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.
8. in base all'art. 37 comma 3) nelle zone comprese nella fascia A del PAI, fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, (zone rimanenti in fascia A del PAI) sono consentiti i tagli eseguiti in conformità alle norme del citato regolamento forestale;
9. in base all'art. 37 bis del Regolamento Forestale gli interventi di manutenzione idraulica sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI ed è consentita la ceduzione senza il rilascio di matricine;
10. è fatto divieto di realizzare le aree di concentramento del materiale abbattuto all'interno della fascia A di PAI;
11. i tracciati di esbosco temporanei dovranno essere chiusi ed il fondo ripristinato allo stato ante operam al termine delle operazioni di concentramento ed esbosco;
12. I tagli, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno
13. le sponde, le opere di difesa esistenti e interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
14. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
15. è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
16. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
17. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle previsioni progettuali;

18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
19. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

i funzionari estensori
Dott. For. Roberto Cagna
Geom. Carlo Fiore

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio